

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 586 del 23/04/2018

Seduta Num. 17

Questo lunedì 23 **del mese di** aprile

dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/639 del 19/04/2018

Struttura proponente: SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E
DELLE LORO DOTAZIONI IN ATTUAZIONE DEL "PIANO REGIONALE
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE" APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 69/2016

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Maura Forni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, e ratificata dall'Italia con L. 77 del 27 giugno 2013;
- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni con legge 15 ottobre 2013, n.119;
- le "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza di donne vittime della violenza di genere" approvate con propria deliberazione n. 1677 del 18 novembre 2013;
- l'"Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014" del 27 novembre 2014;
- la Legge regionale 27 giugno 2014 n.6 "Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere" e in particolare l'art.14 "Centri antiviolenza" e l'art. 15 "Case rifugio e soluzioni abitative temporanee";
- il "Piano Regionale contro la violenza di genere", approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69 del 4 maggio 2016;
- il "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" adottato con D.P.C.M. del 23 novembre 2017;

Considerato che il Piano Regionale contro la violenza di genere al punto 6.4 "Elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni" prevede l'istituzione dell'elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle loro dotazioni quali sportelli, case rifugio, alloggi di transizione, ecc. le cui modalità di iscrizione devono essere definite con deliberazione di Giunta regionale;

Dato atto che l'istituzione di un Elenco regionale dei centri anti violenza e delle rispettive dotazioni costituisce

una tappa necessaria nella costruzione di un quadro conoscitivo completo dell'offerta di servizi e strutture dedicate all'accoglienza e alla protezione delle donne vittime di violenza nel territorio regionale, ed è altresì uno strumento indispensabile al raggiungimento di alcuni degli obiettivi propri dell'Osservatorio regionale contro la violenza di genere istituito con propria deliberazione n. 335/2017;

Ritenuto pertanto di dare attuazione al punto 6.4 del Piano Regionale contro la violenza di genere che attribuisce alla Regione il compito di istituire l'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni;

Dato atto che possono iscriversi all'Elenco i Centri Antiviolenza e le Case rifugio la cui titolarità sia in capo a:

- a) gli enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, in intesa o in forma consorziata

e in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A "Requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni";

Dato atto che in data 5 aprile 2018 si è tenuto un incontro con il Coordinamento dei Centri antiviolenza della Regione Emilia-Romagna e con rappresentanti di enti locali sedi di Case rifugio e Centri antiviolenza per la condivisione dei requisiti e delle modalità richieste per l'iscrizione all'Elenco regionale;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 193 del 27 febbraio 2015 "Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 43 L.R. 43/2001 e affidamento dell'incarico di direttore generale "Sanità e politiche sociali e per l'integrazione";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 702 del 16 maggio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e Accesso Civico, della Sicurezza del Trattamento dei dati personali, e dell'Anagrafe per la stazione appaltante";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 2344 del 21 dicembre 2016 "Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare";
- n. 52 del 22 gennaio 2018 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali: Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa; Cura della persona, salute e welfare; e nell'ambito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura - Agrea";
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna";
- n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessora al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di istituire l'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni, come previsto dal punto 6.4 del Piano Regionale contro la violenza di genere, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 69 del 4 maggio 2016;

2. di approvare gli Allegati A: "Requisiti per l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni", e B: "Procedura di iscrizione" quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3. di stabilire che l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni è condizione necessaria per accedere in maniera diretta o indiretta all'assegnazione dei contributi regionali e ai contributi statali trasferiti da parte della Regione Emilia-Romagna e che per l'assegnazione di contributi statali o regionali nell'anno 2018 è necessario perfezionare l'istanza di iscrizione entro e non oltre le ore 14 di lunedì 28 maggio 2018;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere a carico del Bilancio regionale;

5. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO A - Requisiti per l'iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni.

Sezione 1 - Centri antiviolenza

Definizione dei Centri Antiviolenza (Intesa 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle case rifugio; L.R. 27 giugno 2014, n. 6; Piano Regionale contro la violenza di genere)

Centri Antiviolenza

I Centri Antiviolenza, dotati o meno di Case rifugio, sono "presidi socio-assistenziali e culturali gestiti da donne al servizio delle donne, che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne e che forniscono accoglienza, consulenza, ascolto, sostegno alle donne, anche con figli/e, minacciate o che hanno subito violenza". Costituiscono parte integrante del sistema dei servizi alla persona e riferimento essenziale per le politiche di prevenzione della violenza sulle donne, in un'ottica di sussidiarietà con gli enti istituzionali.

I Centri Antiviolenza possono articolarsi anche con sportelli sul territorio, dove svolgere le proprie diverse attività.

A seguire i requisiti che i Centri Antiviolenza devono possedere al fine di essere iscritti all'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni.

***1.1 - Requisiti formali**

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i Centri Antiviolenza aventi sede sul territorio regionale la cui titolarità sia in capo a:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza;
- c) soggetti di cui alle lettere a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

Le organizzazioni di cui alla lettera b) devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte nel Registro unico del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore".
- b) Per l'anno 2018, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri regionali di cui alla L.R. 12/2005 e L.R. 34/2002.

1.2 - Caratteristiche strutturali

Il Centro Antiviolenza deve essere in possesso dei seguenti requisiti strutturali:

- a) *essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione o di agibilità;
- b) *prevedere la presenza di un locale adibito ai colloqui individuali, separato dagli altri spazi del Centro, al fine di garantire l'anonimato e la riservatezza.

1.3 - Caratteristiche organizzative e funzionali

Il Centro Antiviolenza deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche organizzative e di funzionamento:

- a) *avere la sede legale sul territorio della Regione Emilia Romagna;
- b) *l'associazione o l'organizzazione deve avere tra i propri scopi statutari, come contenuto esclusivo o prioritario della propria attività, il contrasto alla violenza di genere, il sostegno, la protezione e l'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli; (solo per associazioni ed organizzazioni operanti nel settore del sostegno ed aiuto alle donne vittime di violenza);
- c) *l'associazione o l'organizzazione deve avere maturato almeno 5 anni di esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;
- d) *aver adottato la Carta dei servizi;
- e) la Carta dei Servizi deve essere aggiornata da non più di tre anni, e deve contenere la mission del Centro, i servizi offerti, le prestazioni erogate e le modalità di accesso ai servizi (tempi e modalità);
- f) *garantire un'apertura al pubblico di almeno 5 giorni alla settimana e di almeno 15 ore complessive settimanali, nella sede del Centro e/o attraverso gli sportelli sul territorio;
- g) *aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
- h) *garantire un numero telefonico dedicato e attivo 24 ore su 24. La copertura può essere completata tramite convenzione con il numero verde nazionale;
- i) *garantire l'attività di raccolta dei dati e delle informazioni sull'attività del Centro richieste dal Flusso Informativo della Regione Emilia Romagna, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196).

1.4 - Operatrici

Il Centro Antiviolenza deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *assicurare la presenza esclusiva di personale femminile (volontario o regolarmente retribuito);
- b) *assicurare la presenza nell'organico di una responsabile/coordinatrice del Centro;
- c) assicurare almeno 80 ore di formazione/affiancamento iniziale specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito) impiegate nel Centro a partire dall'anno 2013, di cui almeno 30 ore di formazione teorica sugli argomenti previsti dal punto 4.3 del Piano Regionale Contro la Violenza di Genere;
- d) assicurare almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);
- e) assicurare almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);
- f) *assicurare, in un'ottica di rete e quando necessario, un'adeguata disponibilità di figure professionali specifiche quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del patrocinio a spese dello Stato, come da art.3 dell'Intesa tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali del 27 novembre 2014.

1.5 - Servizi offerti

*Il Centro Antiviolenza deve garantire, a titolo gratuito e in un'ottica di rete, i seguenti servizi:

- a. Ascolto: colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;
- b. Accoglienza: garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- c. Consulenza psicologica e supporto di gruppo: supporto psicologico o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;
- d. Consulenza legale: colloqui di informazione e orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art.2, comma1, della legge n. 119 del 2013;
- e. Supporto indiretto ai minori vittime di violenza condivisa e/o convissuta;
- f. Orientamento e accompagnamento alla formazione e al lavoro;

- g. Attività di socializzazione;
- h. Mediazione culturale e linguistica.

1.6 - Requisiti vincolanti

Al fine dell'iscrizione all'Elenco è necessario che il Centro Antiviolenza sia in possesso fin dal momento dalla sottoscrizione dell'istanza dei seguenti requisiti: 1.1; 1.2 a); 1.2 b); 1.3 a); 1.3 b); 1.3 c); 1.3 d); 1.3 f); 1.3 g); 1.3 h) 1.3 i); 1.4 a); 1.4 b); 1.4 f); 1.5.

I requisiti non esplicitamente contrassegnati con l'asterisco dovranno essere soddisfatti entro e non oltre due anni dalla data di iscrizione nell'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni.

La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dall'Elenco, sino ad avvenuto ripristino del possesso di tutti i requisiti.

Sezione 2 - Case Rifugio

Definizione delle Case Rifugio (Intesa 27 novembre 2014 relativa ai requisiti minimi dei Centri anti violenza e delle case rifugio; L.R. 27 giugno 2014, N6; Piano Regionale contro la violenza di genere)

Case Rifugio

Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto o riservato, che forniscono alloggio sicuro alle donne con o senza figli minori che subiscono violenza, a titolo gratuito, indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggerli e di salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica.

A seguire i requisiti che le Case Rifugio devono possedere al fine di essere iscritti all'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni.

2.1 - Requisiti formali

Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco le Case Rifugio:

- a) *afferenti ad un Centro Antiviolenza;
- b) *ubicate sul territorio della Regione Emilia Romagna.

2.2 - Caratteristiche strutturali

La Casa Rifugio deve essere in possesso dei seguenti requisiti strutturali:

- a) *essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione;
- b) prevedere un'articolazione degli spazi interni che tenga conto della presenza di bambini/e - ragazzi/e, garantendo idonei spazi per il tempo libero e il gioco;
- c) *garantire la segretezza dell'ubicazione finalizzata alla sicurezza delle persone ospitate.

2.3 - Caratteristiche organizzative e funzionali

La Casa Rifugio deve essere in possesso delle seguenti caratteristiche organizzative e di funzionamento:

- a) *l'associazione o l'organizzazione deve avere maturato almeno 5 anni di esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne;
- b) *garantire il funzionamento 365 giorni all'anno, 24 ore su 24;
- c) *garantire l'attività di raccolta dei dati e delle informazioni sull'attività della Casa rifugio richieste dal Flusso Informativo della Regione Emilia Romagna, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196).

2.4 - Operatrici

La Casa Rifugio deve essere in possesso dei seguenti requisiti di personale:

- a) *assicurare la presenza esclusiva di personale femminile (volontario o regolarmente retribuito);
- b) *assicurare la presenza nell'organico della Casa Rifugio di una responsabile/coordinatrice della Casa;
- c) assicurare almeno 80 ore di formazione/affiancamento iniziale specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito), impiegate nella Casa Rifugio a partire dall'anno 2013 di cui almeno 30 ore di formazione teorica sugli argomenti previsti dal punto 4.3 del Piano Regionale Contro la Violenza di Genere;
- d) assicurare almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);
- e) assicurare almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito).

2.5 - Servizi offerti

*La Casa Rifugio deve garantire, a titolo gratuito e in un'ottica di rete, anche tramite i servizi offerti dal Centro Antiviolenza, i seguenti servizi:

- a. Supporto indiretto ai minori vittime di violenza condivisa e/o convissuta;
- b. Attività di socializzazione;
- c. Orientamento all'autonomia abitativa;
- d. Supporto educativo/scolastico ai minori ospitati.

2.6 - Requisiti vincolanti

Al fine dell'iscrizione all'Elenco è necessario che la Casa Rifugio sia in possesso fin dal momento dalla sottoscrizione dell'istanza dei seguenti requisiti: 2.1 a); 2.1 b); 2.2 a); 2.2 c); 2.3 a); 2.3 b); 2.3 c); 2.4 a); 2.4 b); 2.5.

I requisiti non esplicitamente contrassegnati con l'asterisco dovranno essere soddisfatti entro e non oltre due anni dalla data di iscrizione nell'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni.

La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dall'Elenco, sino ad avvenuto ripristino del possesso di tutti i requisiti.

ALLEGATO B - Procedura di iscrizione all' Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni

La procedura di iscrizione all'Elenco Regionale dei Centri Antiviolenza e delle loro dotazioni avviene on line all'indirizzo <http://www.migliorapa.it/sondaggi/index.php/834753/lang-it> e prevede la compilazione della modulistica seguente:

1. Domanda di iscrizione sottoscritta dal Legale rappresentante a cui vanno allegati:

- a) Atto costitutivo;
- b) Statuto;
- c) Carta dei servizi
- d) Copia documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.

I documenti originali, se cartacei, dovranno essere trasformati in pdf e poi caricati nel sistema.

2. Form di iscrizione completato in tutti i suoi campi con le informazioni richieste.

Per l'assegnazione di contributi statali o regionali nell'anno 2018 è necessario presentare l'istanza di iscrizione entro e non oltre **le ore 14 di lunedì 28 maggio 2018**.

L'iscrizione all'Elenco avverrà entro 60 giorni dall'invio delle istanze di iscrizione. Il termine è interrotto una sola volta, per un massimo di 30 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata.

Le istruttorie non perfezionate a seguito di richiesta di integrazione da parte del Servizio Politiche sociali e socio-educative della Regione Emilia Romagna, si considerano decadute.

Il monitoraggio del possesso dei requisiti e dell'effettivo svolgimento delle attività del Centro Antiviolenza e delle loro dotazioni viene svolto dal Servizio Politiche sociali e socio-educative della Regione Emilia Romagna attraverso:

- a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti da parte del soggetto giuridico iscritto all'Elenco, resa dal Legale rappresentante;
- b) controlli annuali a campione in loco, previa precedente comunicazione, volti ad accertare la veridicità dei requisiti dichiarati e la continuità dei servizi erogati in attuazione degli scopi istituzionali in ambito di prevenzione e contrasto alla violenza e di sostegno alle vittime.

Al fine dell'iscrizione all'Elenco è necessario che i Centri Antiviolenza siano in possesso di tutti i requisiti contrassegnati con un asterisco nell'Allegato A.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maura Forni, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SOCIO EDUCATIVE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/639

IN FEDE

Maura Forni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/639

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 586 del 23/04/2018

Seduta Num. 17

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi